

I

IL PRINCIPIO DI COLPEVOLEZZA

SOMMARIO: 1. Il principio di colpevolezza. - 2. Gli elementi più significativi della fattispecie. - 3. Principio del *versari in re illicita* e divieto di responsabilità oggettiva. - 4. Interpretazione costituzionalmente orientata delle diverse ipotesi di responsabilità oggettiva. - 4.1. Il coefficiente di rimproverabilità soggettiva. Il problema della compatibilità tra colpa in senso tecnico e *versari in re illicita*. - 4.2. Le questioni “comuni” sollevate da tutte le fattispecie di responsabilità oggettiva.

1. Il principio di colpevolezza

Il principio di colpevolezza richiede che gli elementi più significativi della fattispecie penale (cioè quelli che concorrono a delineare il disvalore del fatto, incidendo, correlativamente, sul trattamento sanzionatorio) debbano essere sorretti da un **coefficiente psicologico e soggettivo**, inteso in termini di rimproverabilità soggettiva. Non è, quindi, sufficiente che appartengano materialmente alla condotta del soggetto (che gli siano cioè imputabili oggettivamente), ma occorre anche che siano sorretti da un imprescindibile elemento soggettivo, tale da rendere l'agente rimproverabile per averli realizzati.

Il **fondamento costituzionale del principio di colpevolezza** – che opera sia come divieto imposto al legislatore di ricorrere alla c.d. responsabilità oggettiva, sia come vincolo ermeneutico per il giudice, tenuto a una rilettura costituzionalmente orientata di tutte le fattispecie di responsabilità oggettiva originariamente presenti nella legislazione – viene riconosciuto dalla **Corte costituzionale** in tempi relativamente recenti, a far data cioè dal 1988, con le “**storiche**” **sentenze n. 364 e n. 1085**.

Nel ravvisare il fondamento costituzionale del principio di

colpevolezza, la Corte evidenzia che l'art. 27, co. 1, Cost. (secondo cui "la responsabilità penale è personale") non può essere adeguatamente compreso se lo si legge in maniera "isolata" o "spezzettata", senza collegamenti interni con le altre norme della Costituzione che si occupano della materia penale (art. 25, co. 2, e art. 27, co. 3, Cost.) e, in generale, con i fondamentali principi dell'intera Costituzione, che sono incentrati sulla tutela della persona, come valore "finale" da proteggere in sé.

Il collegamento tra colpevolezza e funzione rieducativa della pena emerge sotto un duplice profilo: *a)* senza colpevolezza non c'è bisogno di rieducazione – perché il soggetto incolpevole non ha manifestato né un atteggiamento di aperta ostilità (dolo) né di negligente noncuranza (colpa) rispetto ai beni protetti dall'ordinamento penale e, quindi, la pena non potrebbe assolvere alla sua primaria funzione costituzionale; *b)* una pena inflitta a prescindere dalla colpevolezza verrebbe, inoltre, percepita come pena ingiusta e, quindi, non sarebbe, anche sotto questo profilo, in grado di svolgere la funzione rieducativa, finendo paradossalmente per svolgere una funzione contraria (diseducativa).

Altrettanto evidente è il collegamento tra principio di colpevolezza e principio di riserva di legge (con tutti i suoi corollari) di cui all'art. 25, co. 2, Cost.: il principio di colpevolezza assicura la "calcolabilità" del rischio penale e, quindi, garantisce il diritto (fondamentale) di ciascuno di programmare la propria esistenza mettendola al riparo da rischi penali imprevedibili. In questo senso, il principio di colpevolezza svolge un ruolo complementare rispetto al principio di riserva di legge, che a sua volta, prescrivendo che la legge tipizzi il reato in maniera precisa, tassativa, determinata e non retroattiva, è diretto ad assicurare la prevedibilità (o calcolabilità) del rischio penale.

Né varrebbe obiettare, in senso contrario, che la responsabilità oggettiva, specie se collegata (come normalmente accade nel codice penale) a situazioni di *versari in re illicita* (cioè a casi in cui il soggetto agente ha volontariamente creato un rischio penalmente illecito e viene, perciò, a rispondere oggettivamente degli eventi ulteriori causati dalla sua azione ontologicamente illecita),

sarebbe coerente con la **funzione general-preventiva** (di deterrenza) che pure rientra tra le funzioni della pena.

È agevole replicare che, come anche di recente affermato dalla Corte costituzionale (sentenza n. 149/2018), la funzione rieducativa della pena risponde a un imperativo costituzionale non sacrificabile sull'altare di ogni altra funzione della pena.

Del resto, una pena applicata a prescindere dall'esigenza di rieducazione del condannato incolpevole, solo per ragioni di deterrenza di natura general-preventiva, finirebbe per "strumentalizzare" la persona, sacrificando i suoi beni fondamentali per ragioni di politica criminale. Il che sarebbe certamente in contrasto con il **principio c.d. personalistico** che ispira tutta la Costituzione e che non consente di arrecare un *vulnus* ai valori fondamentali della persona per rafforzare l'efficacia deterrente della pena e il monito che da essa discende per tutti gli altri consociati.

2. Gli elementi più significativi della fattispecie

Chiarito il fondamento costituzionale del principio di colpevolezza, occorre ora individuare quelli che la Corte costituzionale ha definito gli "*elementi più significativi della fattispecie*", che devono essere necessariamente sorretti da un coefficiente soggettivo di colpevolezza.

Il significato di tale espressione è offerto dalla stessa Corte costituzionale nella **sentenza n. 1085/1988: sono i singoli elementi che contribuiscono a contrassegnare il disvalore oggettivo del tipo**; ed è in relazione a ciascuno di tali elementi che va ravvisata la rimproverabilità dell'autore del fatto perché possa concludersi per la sua personale responsabilità penale. Soltanto gli elementi estranei alla materia del divieto (come le condizioni estrinseche di punibilità che, restringendo l'area del divieto, condizionano, appunto, quest'ultimo o la sanzione alla presenza di determinati elementi oggettivi) si sottraggono alla regola della rimproverabilità *ex art. 27, co. 1, Cost.*

Devono, quindi, essere sorretti da un coefficiente minimo di colpevolezza, non solo **a)** gli elementi che concentrano su di sé

l'intero disvalore (senza di essi il fatto non sarebbe offensivo), ma anche **b)** gli elementi che aggravano il disvalore (senza di essi, il fatto sarebbe meno offensivo e verrebbe, quindi, punito meno severamente).

Non a caso una delle prime conseguenze del riconoscimento di un volto costituzionale al principio di colpevolezza è stata la riforma (avvenuta con la l. n. 19/1990) del regime di imputazione delle circostanze aggravanti: il legislatore, novellando l'art. 59, co. 2, c.p., è passato da un regime di imputazione oggettivo (incompatibile con il principio di colpevolezza) a uno soggettivo (che richiede che la circostanza aggravante sia conosciuta o, almeno, conoscibile dal soggetto agente).

3. Principio del *versari in re illicita* e divieto di responsabilità oggettiva

Dal principio di colpevolezza discende in maniera diretta il divieto della **responsabilità oggettiva**.

Orbene, il codice penale del 1930 certamente conosceva varie fattispecie di c.d. responsabilità oggettiva.

La **responsabilità oggettiva** è del resto richiamata nella parte generale, come criterio di imputazione della responsabilità alternativo al dolo o alla colpa.

Si fa riferimento, anzitutto, all'art. 42 c.p. (la cui rubrica menziona la "Responsabilità obiettiva" e il cui testo contempla sia la preterintenzione, sia gli altri casi, previsti dalla legge) e in cui l'evento è posto "*altrimenti*" (cioè a prescindere dal dolo e dalla colpa) a carico dell'agente come (mera) conseguenza della sua azione od omissione.

Ancora, l'art. 43 c.p. definisce il **delitto preterintenzionale** come quello che si verifica quando dall'azione od omissione deriva un evento dannoso o pericoloso più grave di quello voluto dal soggetto agente.

Sempre nella parte generale, la responsabilità oggettiva trova riscontro nella disciplina del **reato aberrante** (sia che si tratti di *aberratio ictus* che di *aberratio delicti*, rispettivamente previsti da-

gli artt. 82 e 83), del concorso di persone nel reato nel caso di realizzazione di un **reato diverso da quello voluto da taluno dei concorrenti** (art. 116) o di **mutamento del titolo di reato** in conseguenza della qualifica soggettiva di taluno dei concorrenti (art. 117).

Presenta profili di criticità rispetto al divieto di responsabilità oggettiva anche la disciplina delle **condizioni obiettive di punibilità** (art. 44), con specifico riferimento a quelle che la dottrina definisce condizioni obiettive “intrinseche”, evidenziando con tale aggettivo la loro idoneità a incidere, aggravandolo, sul disvalore del fatto, ritenuto, in assenza della condizione, non così offensivo da meritare la punibilità.

Vengono ancora ritenute ipotesi di responsabilità oggettiva le norme che prevedono una **finzione di imputabilità** in capo al soggetto incapace di intendere e di volere per ubriachezza (o stupefazione) non accidentale (artt. 92 e 93).

Nella **parte speciale**, la responsabilità oggettiva si inverte nelle fattispecie dell'**omicidio preterintenzionale** (art. 584), di **morte o lesioni come conseguenza di altro delitto doloso** (art. 586), dei c.d. **delitti aggravanti da un evento necessariamente non voluto**, ad esempio, in materia di abuso dei mezzi di correzione (art. 571, co. 2), maltrattamenti in famiglia (art. 572, co. 2), rissa (art. 588, co. 2), omissione di soccorso (art. 593, co. 3).

Rappresentava, ancora, una ipotesi di responsabilità oggettiva l'originaria disciplina del c.d. *error aetatis* dettata dall'art. 609-*sexies* (introdotto dall'art. 7, l. n. 66/1996) per i reati a sfondo sessuale a danno dei minori. In base all'originaria formulazione, invero, quando sono commessi i reati di violenza sessuale (art. 609-*bis* e 609-*ter*), violenza sessuale di gruppo (art. 609-*octies*), corruzione di minorenni (art. 609-*quinqes*), atti sessuali con minorenni (art. 609-*quater*), il colpevole non poteva invocare a propria scusa l'errore sull'età della vittima, anche se l'errore era incolpevole.

Come vedremo nel prosieguo, il legislatore (**art. 4, l. n. 172/2012**), recependo le indicazioni fornite dalla Corte costituzionale con la **sentenza n. 322/2007**, ha modificato tale norma, prevedendo la scusabilità dell'errore dovuto a ignoranza inevitabile (e, quindi, non rimproverabile), adeguandola così al principio costituzionale di colpevolezza (cfr. cap. V, in questa stessa Parte).

Come emerge da questa preliminare ricognizione dei casi di responsabilità oggettiva, si tratta sempre di ipotesi che si ispirano alla logica c.d. del *versari in re illicita*.

Il **principio del *versari in re illicita*** può essere così sintetizzato: chi crea volontariamente un rischio illecito risponde oggettivamente (sulla base del solo rapporto di causalità) delle conseguenze non volute (e non altrimenti rimproverabili) causate dalla condotta che ha creato il rischio illecito. Il principio del *versari in re illicita* (e la responsabilità oggettiva a esso collegata) rafforza, come si è accennato, la funzione c.d. general-preventiva della pena (l'efficacia dissuasiva è massima se la creazione volontaria di un rischio penale determina poi l'imputazione oggettiva di ogni evento che dovesse verificarsi), ma, come pure si è evidenziato, strumentalizza la persona per finalità di politica criminale. È dunque incompatibile con l'ordinamento costituzionale, che riconosce la centralità della persona e non ammette che i valori fondamentali della stessa siano sacrificati per contingenti finalità di politica criminale.

4. Interpretazione costituzionalmente orientata delle diverse ipotesi di responsabilità oggettiva

Alla luce del fondamento costituzionale del principio di colpevolezza, le diverse ipotesi di responsabilità oggettiva previste dal codice devono essere interpretate in un'ottica costituzionalmente orientata.

L'interpretazione costituzionalmente orientata impone di pretendere che l'elemento della fattispecie che la norma imputa oggettivamente sia sorretto anche da un coefficiente psicologico di rimproverabilità.

4.1. Il coefficiente di rimproverabilità soggettiva. Il problema della compatibilità tra colpa in senso tecnico e versari in re illicita

Ci si chiede quale sia il coefficiente psicologico "minimo" di rimproverabilità imposto dal principio di colpevolezza.

Sebbene le **Sezioni Unite (22 gennaio 2009, n. 22676, Ronci)**, occupandosi dell'art. 586 c.p. (morte o lesioni come conseguenza di altro delitto), abbiano individuato tale coefficiente nella "colpa" in senso tecnico-giuridico, la tesi preferibile in dottrina ritiene che sarebbe più corretto parlare (non propriamente di colpa, ma) di "**prevedibilità in concreto**".

La **colpa**, intesa in **senso tecnico-giuridico**, infatti, richiede come elemento imprescindibile la violazione della regola cautelare (c.d. **componente normativa della colpa**), oltre al giudizio di evitabilità/prevedibilità dell'evento condotto alla stregua del parametro relativistico dell'agente modello (c.d. **componente soggettiva della colpa**).

Le regole cautelari governano le c.d. "attività lecite ma pericolose": per contenere il rischio generato da attività pericolose ma socialmente utili, l'ordinamento predetermina le regole cautelari, che servono proprio a segnare la linea di confine tra rischio lecito e rischio illecito.

Nell'ambito delle c.d. attività **a rischio totalmente illecito** (quali sono quelle su cui si innesta la responsabilità oggettiva), non avrebbe allora senso parlare di colpa (stante l'impossibilità di ravvisare una regola cautelare), ma solo di prevedibilità.

D'altra parte, consistendo la tipicità oggettiva della colpa nella violazione di regole cautelari (ovviamente) doverose, ne discenderebbe che – in caso di attività a rischio totalmente illecito – a ogni divieto penale debba corrispondere un obbligo di realizzazione della condotta illecita nel rispetto di procedure cautelari adatte a impedire ulteriori eventi che, pur non voluti, ne siano una conseguenza.

Insomma, con descrizione icastica, è come se il legislatore dicesse: "è vietato delinquere, ma se delinqui devi farlo con cautela". Solo così si può pensare a una realizzazione imprudente, imperita o negligente di una condotta di per sé costituente reato, con il conseguente riconoscimento di una responsabilità squisitamente colposa per l'evento ulteriore non voluto.

È evidente, tuttavia, come **sia contraddittorio**, da un lato, **vietare radicalmente una condotta** e, dall'altro, **dettare regole cautelari** per l'eventualità che quel divieto venga trasgredito.

Si aggiunge che l'accertamento della colpa richiede sempre l'individuazione di un agente modello (*l'homo eiusdem conditionis et professionis*), che viene identificato in base al tipo di attività concretamente svolta, il che implica la (pure paradossale) conseguenza che, in caso di attività penalmente illecita, dovrebbe immaginarsi una sorta di **“delinquente modello”**.

Come è stato efficacemente chiarito (CARMONA), l'irrelevanza del dovere di diligenza rispetto allo svolgimento di attività vietate non deriva tanto dalla mancanza di cautele materiali concretamente applicabili e, dunque, individuabili dal giudice, quanto dall'assenza di “regole”, ovverosia di modelli comportamentali trasferiti in norme (scritte o non scritte) che abbiano valore giuridico cogente: leggi, regolamenti, ordini, discipline o usi sociali. Ciò che non è riconducibile all'attività pericolosa illecita non è una qualche cautela nel comportamento (in quanto la si debba sempre e necessariamente pensare inesistente), ma una **cautela (se esistente) giuridicamente rilevante**.

Insomma, a fronte di un'attività illecita, non è possibile – per definizione – pensare all'esistenza di regole di condotta, socialmente validate e con efficacia giuridica pre-data, se pensiamo – come sarebbe essenziale – al *“dovere di diligenza come autentica regola modale, predeterminabile in astratto e tale da ricondurre gli illeciti colposi alla categoria dei reati a forma vincolata, dove il vincolo di tipicità che riguarda la condotta è dato dalla rigorosa preesistenza della regola cautelare doverosa, sia essa positivizzata o esperienziale”* (così, condivisibilmente, CARMONA).

Ben potranno esistere, invece, **modelli comportamentali di esperienza** adatti a contenere il rischio (giuridicamente non consentito). Si può ritenere che questi “usi” vengano talora applicati anche nella pratica di attività criminali. Non vi è dubbio che una rapina possa essere compiuta, a seconda della preparazione professionale degli autori, con modalità tali da renderla, nel caso concreto, meno offensiva di un'altra (*ex ante*: meno pericolosa).

Non è, dunque, la **possibile “precauzione”** che manchi nello svolgimento di una condotta illecita, ma la **predeterminabilità giuridica e la doverosità della sua adozione**. In materia di

colpa, “dovere di diligenza” e “regola” sono concetti con effetti giuridici vincolanti che (necessariamente) vivono nei limiti di ciò che è consentito dall’ordinamento.

In senso contrario, non varrebbe l’obiezione secondo cui è lo stesso legislatore che, a volte, qualifica come colpa l’atteggiamento soggettivo di chi *versa in re illicita*. Si fa riferimento, in particolare, all’art. 59, co. 2, c.p., che menziona espressamente le circostanze aggravanti ignorate per colpa o ritenute insussistenti per errore determinato da colpa. Si può, infatti, replicare osservando che non sempre il legislatore utilizza le qualificazioni giuridiche in senso tecnico e che, comunque, la “colpa” **richiamata dall’art. 59, co. 2**, risulta essere *sui generis*, perché è una colpa riferita solo allo stato di ignoranza (o mancata conoscenza) della circostanza, che è uno stato meramente soggettivo, mentre la colpa in senso proprio ha come referente oggettivo la condotta (richiedendo che essa abbia violato la regola cautelare e che l’evento che si verifica sia conseguenza evitabile e prevedibile della violazione della regola cautelare). Non sembra, quindi, che sia colpa in senso tecnico (caratterizzata cioè dalla violazione della regola cautelare) quella che il legislatore designa per descrivere lo stato psicologico di chi poteva conoscere (o prevedere) e non ha conosciuto (o previsto).

Del resto, la stessa **sentenza delle Sezioni Unite del 2007**, che, occupandosi dell’art. 586 c.p. (in una delle ipotesi in cui la norma riceve più frequente applicazione: la morte del tossicodipendente come conseguenza non voluta del delitto di cessione di sostanze stupefacenti), non è riuscita, a ben vedere, a **individuare vere regole cautelari** in capo allo spacciatore, limitandosi a richiamare circostanze la cui presenza è tale da rendere concretamente prevedibile in concreto la morte dell’acquirente della droga.

Ancora, non è del tutto persuasivo il tentativo che le Sezioni Unite hanno compiuto per superare l’obiezione legata all’**impossibilità di individuare “l’agente modello”** (che non può essere il delinquente modello). Su questo punto, la sentenza *Ronci* ha affermato che *“la circostanza che l’agente reale versi in un ambito di illiceità, dunque, non influenza la fisionomia della colpa e il procedimento di individuazione dell’omologo agente model-*

lo. Ovviamente, si dovrà fare riferimento non già alla condotta di un ipotetico 'delinquente modello', bensì alla condotta che ci si poteva ragionevolmente attendere, in relazione all'evento non voluto, da un individuo medio e razionale, posto nella medesima situazione in cui si è trovato l'agente reale".

Anche questo passaggio motivazionale si espone a una duplice obiezione.

In primo luogo, **sul piano teorico**, nell'immaginare un rapporto sostenibile di parametrizzazione tra un modello di uomo medio e razionale secondo canoni di normalità e un delinquente spacciatore di stupefacenti, si finisce per ammettere **ciò che da tempo è universalmente negato**, ovvero la possibilità, in ragione della struttura e dell'essenza stessa del rimprovero per colpa, di ricorrere a **modelli generali come quello dell'"uomo medio"**, anziché fare riferimento alla pluralità di agenti modello secondo la cerchia di attività a cui si riconduce l'operare effettivo dell'agente reale.

In secondo luogo, **sul piano pratico**, è difficile immaginare *"di chi stiamo parlando e chi, oltre al 'drogato e/o spacciatore', possa avere 'esperienza' di cessione e assunzione di sostanze stupefacenti. Per quanto si provi non è possibile uscire da questa imbarazzante impasse"* (così testualmente CARMONA).

Nell'attività criminale gli unici modelli d'autore configurabili sono, appunto, quelli criminali e, dunque, se di colpa *in re illicita* deve parlarsi, bisogna, coerentemente, accettare l'idea della misurazione dell'attività dell'autore reale su quella ideale del delinquente "modello" secondo lo schema comportamentale dello specifico delitto commesso.

4.2. Le questioni "comuni" sollevate da tutte le fattispecie di responsabilità oggettiva

Prima di esaminare nel dettaglio le varie fattispecie di responsabilità oggettiva previste dal codice penale, al fine di verificare la possibilità di introdurre in via interpretativa un correttivo che le renda costituzionalmente compatibili, vanno evidenziati alcuni profili comuni, che si ritrovano in ciascuna di queste fattispecie.

Il problema che esse pongono è, in ultima istanza, analogo e anche nel dibattito dottrinale e giurisprudenziale è affrontato

seguendo un percorso comune. Si tratta, in tutti i casi, di trovare il correttivo che consente di applicare le norme in modo da non violare il principio costituzionale di colpevolezza, per come enunciato dalla Corte costituzionale nelle sentenze n. 364 e 1085/1988 e n. 322/2007.

Nel tentativo di trovare questo correttivo imposto dal principio di colpevolezza, le tesi prospettate (in relazione alle diverse ipotesi di responsabilità oggettiva) sono sempre le stesse e possono essere così sintetizzate:

- 1) dolo misto a responsabilità oggettiva;
- 2) dolo misto a colpa specifica;
- 3) dolo misto a colpa generica da accertare in concreto;
- 4) dolo misto a prevedibilità in concreto.

La prima tesi (**dolo misto a responsabilità oggettiva**) ritiene che al dolo della condotta base (quella che determina l'ingresso nel *versari in re illicita*) si accompagni la **responsabilità oggettiva per l'evento diverso** (normalmente più grave) che la condotta ha realizzato. Questo indirizzo, sebbene rispecchi l'intenzione del legislatore storico, non è più sostenibile perché si traduce in una palese violazione del principio di colpevolezza (talmente evidente da non richiedere ulteriori considerazioni).

La seconda tesi (**dolo misto a colpa specifica**) individua il correttivo imposto dal principio costituzionale di colpevolezza nella colpa specifica, ravvisata, però, come conseguenza automatica, nella **violazione della norma incriminatrice** (che sarebbe, appunto, la regola "scritta", la cui violazione integra la colpa specifica per inosservanza di leggi).

Anche questa tesi non è sostenibile. Essa, come è stato ben evidenziato, si traduce in una sorta di "**truffa delle etichette**", perché **nasconde**, sotto le **mentite spoglie** di quella che viene chiamata "**colpa specifica**", un'ipotesi di responsabilità oggettiva pura.

Se la colpa specifica sussiste, infatti, automaticamente e incondizionatamente, per il solo fatto che è stata trasgredita la norma incriminatrice che punisce la condotta base, è evidente che l'evento diverso viene imputato **in base al solo rapporto di causalità**, non richiedendosi alcuna ulteriore verifica di rimproverabilità soggettiva.

In senso contrario va osservato che:

a) la colpa specifica non deriva dalla mera inosservanza di leggi, ordine o discipline, ma richiede che la regola “scritta” violata abbia una **finalità cautelare**, ovvero **preventiva**, perché soltanto le regole con finalità preventiva sono regole cautelari. La norma incriminatrice non appartiene al novero delle regole cautelari, perché la sua funzione non è prevenire e contenere il rischio, ma azzerarlo vietando radicalmente una certa attività. Detto altrimenti, la norma incriminatrice ha una **funzione repressiva**, non preventiva e, quindi, non appartiene alle regole cautelari la cui violazione determina colpa (specifica);

b) in ogni caso, anche a ritenere che la norma incriminatrice contenga una regola cautelare, ciò non sarebbe comunque ancora sufficiente per ritenere sussistente la colpa. La colpa, invero, come si è accennato (e come si vedrà nel prosieguo) **non è solo violazione normativa** (della regola cautelare: v. *infra*, Parte V, cap. I); ma è anche, e soprattutto, **rimproverabilità soggettiva** (e, quindi, prevedibilità ed evitabilità dell’evento). Se la colpa fosse solo violazione di regola cautelare (o se la violazione della regola cautelare scritta rendesse superfluo il giudizio di prevedibilità ed evitabilità), la colpa (specifica) sarebbe **a sua volta una forma di responsabilità oggettiva occulta**, perché il soggetto verrebbe a rispondere, sulla base del mero rapporto di causalità, di tutti gli eventi (anche di quelli concretamente imprevedibili) che si realizzano in conseguenza dell’oggettiva inosservanza della regola cautelare.

Ripudiate le prime due tesi (che introducono automatismi incompatibili con il principio di colpevolezza), l’unico dibattito possibile è all’interno degli orientamenti che, sebbene sulla base di percorsi ermeneutici diversi, pretendono che l’evento diverso sia imputato al soggetto solo all’esito di una **verifica in concreto** che riveli l’esistenza di un **coefficiente di rimproverabilità soggettiva**.

L’ulteriore discussione in merito al tema se questo coefficiente concreto di rimproverabilità si **identifichi con la colpa in concreto** oppure se, stante l’incompatibilità tra regole cautelari e *versari in re illicita*, si esaurisca in un requisito di **prevedibilità in concreto**, è questione più teorica che pratica e rispetto a essa valgono le considerazioni svolte nel precedente paragrafo cui si rinvia.